COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE. 969

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 969

Disegno di legge (*Discussione*):

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori (*Approvato dalla VI Commissione Parlamentare del Senato*). (2654) . . 969

PRESIDENTE. 969, 974, 977, 979
ROMANATO, *Relatore* 970
LOZZA 974
MARANGONE VITTORIO . 975
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 975, 978
FRANCESCHINI FRANCESCO. 975
GUI 977
SCIORILLI BORRELLI 977
FERRERI 977, 978
PITZALIS 979

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Rumor viene sostituito dal deputato Ferreri Pietro.

Discussione del disegno di legge: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ».

All'ordine del giorno della nostra Commissione figura anche la proposta di legge di iniziativa del deputato Ferreri Pietro: « Passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti delle scuole secondarie dei ruoli speciali transitori, abilitati per esame ed idonei per titoli ».

Poiché il disegno di legge è già stato approvato dal Senato, soltanto per memoria terremo presente anche la proposta di legge i cui articoli saranno considerati emendamenti al disegno di legge.

L'onorevole Romanato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. I ruoli speciali transitori nel dopoguerra si sono imposti come una necessità per sistemare l'amministrazione nei vari settori dello Stato, sconvolti dagli eventi bellici ed oberati di lavoro per tutte le necessità straordinarie derivanti dalla ripresa della vita della nazione.

Il Tesoro, dati gli scarsi mezzi a disposizione, aveva difficoltà ad allargare adeguatamente l'organico normale in tutti i settori dell'amministrazione, ma, poiché il problema della funzionalità dell'amministrazione stessa si imponeva, si fece ricorso al parto dei cosiddetti ruoli speciali transitori.

Essi hanno avuto la loro indubbia utilità, perché si sono reperite in tutti i settori della amministrazione diecine di migliaia di posti, per far fronte alle più impellenti necessità dello Stato.

L'equivoco fondamentale dei ruoli speciali transitori è però nella loro stessa definizione « speciali » e « transitori ». Quindi ad un certo momento essi avrebbero dovuto cessare o scomparire o diventare ruoli ordinari. Infatti l'articolo 22 della legge istitutiva prevedeva che venissero soppressi nel caso in cui non si fosse riconfermata la necessità della loro continuazione. Non mi consta, dalle informazioni assunte, che in alcun settore dell'amministrazione dello Stato si sia verificata questa eventualità; vale a dire nessun posto di ruolo transitorio è stato soppresso, perché dimostratosi inutile o in eccesso.

E tanto meno questo fatto si è verificato nel campo della scuola, dove tutta la struttura scolastica, dal 1945 in poi, è andata progressivamente allargandosi ed estendendosi.

In tutti o in quasi tutti gli altri settori dell'amministrazione dello Stato i ruoli speciali transitori sono scomparsi, perché assorbiti dal ruolo ordinario o perché diventati ruoli aggiunti. Permangono soltanto nella loro integrità iniziale nella scuola media italiana, che è, diremmo, l'eterna « cenerentola » di tutti gli esperimenti della nostra amministrazione.

Il presente disegno di legge affronta finalmente – e dico « finalmente » con notevole soddisfazione – questo problema. Ma purtroppo non ci pare che lo risolva.

Si tenga innanzi tutto presente questa affermazione: i ruoli speciali transitori hanno ormai quasi sei anni di vita dalla loro entrata in vigore e sono diventati parte integrante ad insostituibile della scuola. Sopprimerli è impossibile. Si potranno eventualmente cambiare – parlando da un punto di vista generale – gli insegnanti che oggi ricoprono le cattedre di ruolo speciale transitorio, ma non è possibile che si possano sopprimere quelle cattedre stesse, quando noi lamentiamo la inadeguatezza dell'organico ordinario e di quello speciale transitorio di fronte al complesso dei problemi della scuola media italiana. Quindi, dal punto di vista della funzionalità della scuola, i ruoli speciali transitori sono una conquista inalienabile.

La seconda affermazione, che deriva come logica conseguenza dalla prima, è questa bisogna rendere questi ruoli transitori permanenti e normali. Bisogna cioè uscire dallo speciale, dal transitorio, dal provvisorio, per tornare, finalmente, dopo undici anni dalla fine della guerra, a una certa normalità anche nel settore della scuola media. Del resto, il titolo stesso del disegno di legge, « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio », indica, o meglio dovrebbe indicare, questo scopo fondamentale.

Come si articola la legge? All'articolo 1 si dice che sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio e sono trasformati in posti di ruolo ordinario, però, soltanto se le cattedre di ruolo speciale transitorio hanno un corrispondente nell'organico ordinario. Se non c'è questa corrispondenza, diventano cattedre di ruolo transitorio ordinario; però soltanto se le cattedre di ruolo speciale transitorio hanno un corrispondente nell'organico ordinario. Se non c'è questa corrispondenza, diventano cattedre di ruolo transitorio ordinario, oppure restano di ruolo speciale transitorio. La quarta ipotesi, che ci pare sfuggita ai colleghi del Senato, è che i ruoli speciali transitori possono anche sparire.

Quindi la gerarchia della trasformazione si delinea in questo modo: cattedre che passano dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario, se hanno un corrispondente nel ruolo ordinario; cattedre che passano dal ruolo speciale transitorio al ruolo transitorio ordinario; cattedre che restano di ruolo speciale per quegli insegnanti che non facciano l'esame-colloquio o siano bocciati in questo esame, infine cattedre che scompaiono.

Questo ultimo è un problema fondamentale. Si tratta di quelle cattedre che non hanno corrispondenza nel ruolo ordinario e che sono presso a poco tutte quelle di cui alla tabella annessa al disegno di legge. Perciò – ed è que-

sto il primo difetto fondamentale del disegno di legge – avremmo qualche migliaio di cattedre che perderemmo definitivamente, perché non restano di ruolo speciale transitorio e non diventano neppure di ruolo ordinario. Quindi, mentre lamentiamo la inadeguatezza dell'organico ordinario o transitorio nei confronti delle necessità della scuola media italiana, andremmo addirittura a sopprimere alcune cattedre, forse migliaia di cattedre.

È un inconveniente grave. Sono posti definitivi questi dei ruoli speciali transitori; sono parte integrante della scuola media italiana. Ci pare, perciò, che la proposta più adeguata e più semplice per risolvere il problema possa essere questa: le cattedre di ruolo speciale transitorio, che trovano corrispondenza nel ruolo ordinario, vengono trasformate in cattedre di ruolo ordinario. Le altre, dato che per una carenza legislativa non trovano corrispondenza nel ruolo ordinario, ma sono cattedre necessarie ed esistenti agli effetti del funzionamento della scuola, rimangono cattedre di ruolo speciale transitorio.

L'articolo 3 è un altro articolo fondamentale del disegno di legge che non ci trova del tutto d'accordo. Esso prevede che gli idonei e gli abilitati, che abbiano raggiunto i 7 decimi negli esami, passino *ope legis* in ruolo ordinario. L'onorevole Ferreri nella sua proposta di legge propone che anche gli altri idonei per titoli – cioè coloro che hanno conseguito per esami l'abilitazione e che in un successivo esame di concorso per titoli abbiano conseguito un punteggio corrispondente alla idoneità – siano inclusi tra coloro che hanno diritto all'entrata in ruolo ordinario. Invece in base allo stesso articolo 3 gli abilitati con meno di 7 decimi, coloro che sono ordinari di ruolo *B* e abilitati per il ruolo *A*, quindi scattati, in seguito all'abilitazione, nel ruolo *A* con la legge istitutiva dei ruoli transitori, gli abilitati didattici e i semplici laureati debbono subire un cosiddetto esame-colloquio.

Che cosa si concede allora con questo disegno di legge? Da un punto di vista concreto, si concede pochisimo. Perché gli idonei trovano già sistemazione nella legge che abbiamo approvato in questa sede e che è stata già approvata anche dal Senato, ed è ora in piena applicazione. Per loro il problema è risolto e qui non si fa che richiamarsi a quella legge. La concessione che si fa in questo disegno di legge riguarda soltanto gli abilitati che abbiano i 7 decimi. Però a questo proposito vi sono già due precedenti legislativi, di cui uno ha avuto l'approvazione da parte nostra recentemente e l'altro è quello della proposta del Ministro Segni, allora presidente della Commissione, che si rifà all'esito del concorso bandito nel 1951.

Quindi i soli che verranno favoriti da questo disegno di legge sarebbero gli abilitati con 7 decimi. Per tutti gli altri che abbiamo elencato prima è previsto l'esame-colloquio, il quale comporta la soppressione della prova scritta. Questa è un'altra concessione del disegno di legge.

Ma è veramente una concessione la soppressione della prova scritta? Io confesso che sono veramente perplesso di fronte a questo esame-colloquio, perché non capisco con quali criteri possa essere fatto. Sarà fatto in base al decreto ministeriale? Sarà una specie di esame condotto in forma tale da avallare una situazione di fatto già esistente? Sono tutti problemi che sottopongo alla considerazione della Commissione e che io ho già sottoposto alla mia riflessione.

Che cosa propongo come relatore? Ho riflettuto a lungo e seriamente su questo problema e mi pare che non sia esagerato il chiedere che tutti gli abilitati, cioè coloro che sono abilitati in regolare esame di concorso e di Stato, sia agli effetti della vittoria della cattedra, sia agli effetti della sola abilitazione, abbiano il diritto di passare nel ruolo ordinario senza sostenere esame-colloquio.

Comprenderei, quindi, in questo diritto gli idonei per esami e titoli, gli idonei cosiddetti per titoli, gli abilitati con qualsiasi punteggio e i provenienti da ruoli ordinari che sono abilitati per il ruolo superiore, cioè i provenienti dal ruolo ordinario *B*, che siano abilitati per il ruolo *A*. Eventualmente si potrebbe discutere se a termini di legge avrebbero diritto anche i laureati con le lauree abilitanti antecedenti al 1924.

Verrebbero esclusi i non abilitati, oggi iscritti nei ruoli speciali transitori, i quali dovrebbero conseguire regolarmente la loro abilitazione attraverso le prove di esame previste dalla recente legge che abbiamo in questa sede approvato.

Ci sono ragioni di carattere giuridico a sostegno di questa nostra proposta di emendamento all'articolo 3? Mi pare che ci siano. Si tratta innanzi tutto di laureati; poi di laureati che hanno fatto un regolare esame di concorso o di abilitazione e che hanno conseguito l'abilitazione; poi sono stati immessi come vincitori nei ruoli speciali transitori e hanno superato quasi tutti, o stanno per superare, la prova ispettiva; sono insegnanti che prima insegnavano, come incaricati o come supplenti, da 15, 20, qualcuno 30 anni. A sostegno di

questa mia tesi abbiamo poi il caso dei maestri. I maestri hanno il diploma abilitante e dal ruolo transitorio sono passati nel ruolo ordinario senza ulteriore prova di esami. Ma a conferma di questa mia tesi, quella cioè di ammettere tutti gli abilitati, abbiamo soprattutto i concorsi per titoli banditi nel 1947 e, se ben ricordo, nel 1949. L'unico elemento fondamentale per accedere ai concorsi per titoli era il possesso dell'abilitazione. Ci sono degli insegnanti che si sono presentati a concorsi per titoli, non per posti di ruolo speciale transitorio, ma per posti di ruolo ordinario; hanno vinto per titoli il posto di ruolo ordinario e sono entrati senz'altro in ruolo ordinario. Non c'era la previsione nel bando di quel concorso dei 7 decimi nell'abilitazione: bastava qualsiasi voto.

Il problema a questo punto si aggrava, se mettiamo in relazione l'articolo 3 con l'articolo 9 del disegno di legge. Quest'ultimo prevede che coloro i quali fossero bocciati nell'esame-colloquio restano nei ruoli speciali transitori. Ho pensato a lungo a questo articolo 9 e l'ho considerato come un assurdo inconcepibile. Mi si potrebbe obiettare che non si può togliere un diritto acquisito. Va bene, ma in questo caso il ruolo speciale transitorio a un certo momento diventerà una specie di casa di ricovero per gli insegnanti che non faranno l'esame-colloquio, perché ormai sono alla fine della loro carriera; diventerà d'altra parte un rifugio estremamente umiliante per coloro che sono stati bocciati nell'esame-colloquio. Abbiamo persone anziane, persone sposate con figli, le quali non rischieranno l'esame-colloquio e resteranno in uno stato d'inferiorità giuridica, amministrativa, economica. Non solo, ma il problema diventa, a un certo momento, morale più che giuridico; poiché ne deriverebbe questo assurdo: che costoro verrebbero bocciati nell'esame-colloquio nelle stesse materie nelle quali precedentemente lo Stato, attraverso un esame, aveva concesso loro l'abilitazione. La conseguenza logica sarebbe questa: dal momento che sono stati giudicati incapaci e impreparati, dovrebbero andarsene dai ruoli dello Stato, sia ordinari sia transitori. Invece, quantunque bocciati, restano nei ruoli speciali transitori. Sono puniti – ecco il punto più grave – da un punto di vista economico e giuridico nello svolgimento della loro carriera; ma rimane intatta la loro funzione di carattere scolastico e di carattere didattico, che è quella che più conta e forse soltanto dovrebbe contare.

Dal momento che vengono giudicati immaturi e incapaci, dovrebbero essere mandati via dalla scuola; invece restano tranquillamente a insegnare nella scuola. Mi pare che sia una posizione difficilmente sostenibile.

Non mi sento di condividere questa situazione né in veste di relatore, né in veste di uomo della scuola. Tenete presente che le famiglie saprebbero che costoro sono stati bocciati, lo saprebbero i colleghi, lo saprebbero gli scolari: quindi sarebbero proprio dei reietti della scuola, che continuano ad insegnare in cattedre di ruolo speciale transitorio.

L'articolo 4 ripete presso a poco le stesse cose.

L'articolo 5 prevede il caso della mancanza di cattedre di ruolo ordinario. Si apre a questo punto il problema delle classi di collegamento.

Oggi le classi di collegamento – che dalla riforma Bottai in poi sono rimaste sempre sospese in una specie di limbo – sono coperte in parte da insegnanti di ruolo speciale transitorio e, nella parte più numerosa, da incaricati. Con la presente legge si manderebbero via tutti gli insegnanti di ruolo speciale transitorio e si abolirebbero, cioè si perderebbero a tutti gli effetti, le cattedre acquisite nel ruolo speciale transitorio. Resterebbero le classi di collegamento, classi di notevole difficoltà, data l'età dei ragazzi e la delicatezza dell'insegnamento tra i 14 e i 16 anni, con la solita ridda di supplenti che si alternerebbero di anno in anno, magari cambiandosi nel corso dello stesso anno.

Ecco dunque l'opportunità della mia proposta, che le cattedre di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispondenza nell'organica, vengano lasciate di ruolo speciale transitorio e che gli insegnanti, nei termini previsti dalla legge, passino in ruolo ordinario, coprendo cattedre di ruolo speciale transitorio. Infatti anche un insegnante di ruolo ordinario vincitore può essere assegnato ad una cattedra di ruolo ordinario oppure transitoriamente ad una cattedra di ruolo speciale transitorio. Queste cattedre di ruolo speciale transitorio del collegamento, come tante altre, si dovranno prima o poi sistemare. Sappiamo che c'è da tempo giacente una proposta di legge del collega Ermini per tale sistemazione.

L'articolo 7 entra nei dettagli dei due anni di anzianità che verrebbero concessi. Abbiamo fatto dei conti su questi due anni di anzianità e, se i calcoli sono esatti, ci sembra che gli interessati non subiscono nessun danno di carriera.

L'articolo 7 prevede quel famoso esodo dalle cattedre che noi perderemmo per mandare gli insegnanti in cattedre già esistenti di ruolo ordinario, perché non creiamo delle cat-

tedre di ruolo ordinario per alcune classi di concorso. Noi sopprimiamo le cattedre di ruolo transitorio, senza acquisire una parte di esse nel ruolo ordinario.

L'articolo 13 si riferisce agli abilitandi didattici e dice che questi abilitandi didattici, coloro cioè che avranno diritto alla abilitazione didattica, dovranno attendere l'attuazione nei loro riguardi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Abbiamo fatto così un esame sommario del disegno di legge. In particolare ne discuteremo quando passeremo all'esame degli articoli. A noi premeva e preme impostare il problema di fondo. Per riassumere, i ruoli speciali transitori sono nati in via eccezionale, per necessità straordinarie, in tutte le amministrazioni dello Stato; avviandoci ormai gradualmente alla normalità, occorre normalizzarli. La via per normalizzarli di fronte alla legislazione esistente nell'organico della scuola italiana, è quella di trasformare le cattedre di ruolo speciale transitorio in cattedre di ruolo ordinario per quelle cattedre che hanno copertura nel ruolo ordinario, lasciando le altre cattedre di ruolo speciale transitorio, in attesa che la legge Ermini o altre leggi diano sistemazione alla scuola.

Oltre al problema delle cattedre, c'è un problema del personale. Ripeto quello che ho già detto. La proposta che vorrei fare alla Commissione è questa; gli idonei sono già sistemati con la legge per gli idonei, e questo disegno di legge è soltanto un richiamo a quella legge. Io includerei, secondo la proposta Ferreri, gli idonei per titoli, gli abilitati con qualsiasi punteggio e gli insegnanti che erano di ruolo nel gruppo *B* e che sono abilitati per il gruppo *A* e che sono entrati in classi *A* attraverso i ruoli speciali transitori. Invece i semplici laureati. anche se abilitandi didattici, io li sottoporrei a regolare esame di abilitazione, non ad esame-colloquio secondo la nuova legge della abilitazione che abbiamo recentemente approvata.

Impostato in questo modo, il problema non diventa enorme, perché i dati approssimativi in nostro possesso sui ruoli speciali transitori sono i seguenti. Le cattedre bandite a suo tempo erano circa 10.000; un migliaio di queste cattedre in partenza rimasero vacanti perché non c'erano concorrenti coi requisiti previsti dalla legge istitutiva dei ruoli speciali transitori; un altro migliaio abbondante sono scomparse o per decesso o per abbandono da parte di coloro che hanno vinto altri concorsi o sono passati ad altre amministrazioni. Quindi presso a poco oggi in servizio di ruolo speciale transitorio abbiamo 7.700 o 7.800 insegnanti al massimo. Di questi una parte sono insegnanti di calligrafia, di stenografia, di canto corale, ecc. Gli idonei che usufruiscono dei beneficî della legge per gli idonei sono oltre 600; quelli che si avvarrebbero dei beneficî della presente legge, oppure dei non beneficî della presente legge, resterebbero circa 6.300, 6.400 o 6.500. Si calcola che un migliaio circa possa essere in possesso della cosiddetta idoneità per titoli, molti hanno l'abilitazione superiore a sette decimi; molti – se pensiamo a certe classi di concorso, come filosofia e storia, lingue, ecc. – hanno delle abilitazioni con voti eccezionalmente alti; pochi sono al di sotto. Quindi, quello che chiediamo riguarderebbe poche centinaia di insegnanti di ruolo speciale transitorio. Ecco perché non ci pare che si tratti di una proposta sconvolgitrice della legge.

D'altra parte il titolo stesso della legge è eloquente, quando parla di « conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio ». Invece, nella realtà, con la presente legge verremmo a perdere alcune migliaia di cattedre nel ruolo speciale transitorio, senza conquistarle nell'ordinario e limiteremmo notevolmente l'accesso al ruolo ordinario degli insegnanti oggi di ruolo transitorio.

La nostra proposta ci sembra un atto di onestà nei riguardi della scuola, che darebbe inoltre tranquillità a delle persone, in gran parte anziane, che insegnano da venti o venticinque anni; darebbe insomma un po' di pace a tutta la scuola.

Ecco perché vorrei invitare la Commissione, prima di entrare nel merito dei singoli articoli del disegno di legge, a soffermarsi in un esame di fondo sulle proposte di modifica al presente disegno di legge, perché un eventuale accordo preliminare su queste proposte faciliterebbe enormemente e abbrevierebbe l'esame degli articoli e l'eventuale approvazione degli articoli stessi.

Chiariti questi problemi di fondo, la legge diventerebbe snella, diventerebbe veramente funzionante, diventerebbe di facilissima applicazione e sarebbe veramente una legge sistematrice della scuola.

Per ultimo, vorrei che con questa legge facessimo veramente un lavoro di sistemazione. Purtroppo andiamo avanti – l'abbiamo detto nel corso della discussione del bilancio della pubblica istruzione – con leggi a spizzico, leggi a rate; sistemiamo un problemino di qua, uno di là; tamponiamo una falla qui,

una più grossa o meno grossa là. Dato che il disegno di legge ci pone di fronte a un problema notevole di fondo, e dato che c'è la possibilità di dare a questo problema di fondo una impostazione non definitiva, ma di notevole peso, cogliamo l'occasione per fare di questo disegno di legge qualche cosa che valga almeno in parte a sistemare la scuola italiana e a dare tranquillità a questo settore notevolmente tormentato della nostra vita nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Concordiamo perfettamente con la relazione Romanato e con tutte le considerazioni che il collega ha fatto. Siamo d'accordo anche sulle richieste avanzate.

Vogliamo fare soltanto alcune osservazioni, per aiutare il collega Romanato a portare avanti il suo punto di vista, che è anche il nostro.

Dobbiamo ricordare innanzi tutto la necessità di dare una sistemazione definitiva alla scuola. Quando abbiamo trasformato i posti di ruolo speciale transitorio per i maestri in ruoli normali, abbiamo detto che, siccome il diploma è diploma di abilitazione, questa circostanza concorreva ad agevolare la nostra Commissione, e quindi il passaggio lo potevamo fare in modo rapido. È stato fatto, ha portato ottimi risultati e gli insegnanti anziani, che non avevano sostenuto il concorso e avevano insegnato, sono nei ruoli normali a tutti gli effetti. Non solo, ma una parte degli idonei sono anche entrati nei ruoli normali. La sistemazione della scuola ne ha avuto un beneficio.

Adesso ci troviamo in questa situazione: professori di ruolo ordinario che occupano posti di ruolo transitorio; titolari di posti di ruolo transitorio che occupano cattedre di ruolo ordinario. In effetti v'è tale confusione, che è difficile, senza un esame generale e chiaro della situazione, arrivare a definirne tutti gli aspetti. Per esempio, nelle tabelle che ci sono state presentate ricorrono delle dimenticanze. Il posto di scienze naturali negli istituti tecnici per geometri è posto di ruolo transitorio, ma di questo posto di ruolo transitorio non si parla affatto. Si parla nel disegno di legge delle lingue nelle scuole di avviamento, si dimenticano canto e dattilografia.

Allora, piuttosto che prospettare una casistica generale o particolare, in modo da andare a reperire tutti i casi, occorre fare una sistemazione che sia la più semplice e la più chiara possibile.

Infine, passando gli insegnanti che sono in posti di ruolo transitorio nel ruolo normale come nomine singole, diamo una sistemazione che è in parte nuova di fronte ai problemi della scuola, ma basilare per lo sviluppo avvenire della scuola stessa. Noi non siamo riusciti ancora ad imporre questo concetto e quando l'avevamo affermato nella legge degli idonei, non è stato approvato dal Senato.

Il professore abilitato che occupa un posto di ruolo transitorio, diventa di ruolo normale come persona e deve percorrere la sua carriera in ruolo normale in base alle leggi che ci sono sempre state e che hanno dato svolgimento alle carriere fino a oggi. Io capisco che nessuno sia danneggiato con i due anni di carriera e tenendo conto di tutta la carriera per la pensione. Ma quando abbiamo la legge base del 1923, che è stata anche riaffermata nell'altra legge degli idonei, io non so perché tutto a un tratto ci mettiamo a determinare altre situazioni in rapporto alla carriera. Forse per quel misero risparmio che si fa sulle spalle degli insegnanti! Per cui l'unica differenza rimane questa: che un professore, che vale quello che vale per le qualifiche, può raggiungere il grado 6° o il grado 7°, e l'altro professore non lo può raggiungere. Perché, infine, la sostanza è proprio questa che ad alcuni si dà una carriera normale, ad altri questa carriera non la si dà.

E allora, perché proprio per la questione di risparmiare pochi soldi o pochi milioni si determina una situazione di disagio, che è una condizione di disagio morale, quando si viene a incidere sulle condizioni di carriera?

A me pare che si possa affrontare e risolvere in modo semplice questa condizione, salvo che il Governo non dimostri che noi abbiamo torto e ci contesti questo nostro torto. L'onorevole Romanato ha ragione: per le cattedre di ruolo normale non verremmo ad avere i singoli insegnanti adatti per quei posti e tutta la parte più importante della scuola verrebbe ad essere in mano ad incaricati. Abbiamo sempre detto che bisogna fare in modo che le cattedre siano date ad insegnanti di ruolo e invece lasceremmo la parte preminente della scuola in mano agli incaricati.

Il punto sul quale non sono d'accordo con l'onorevole Romanato è che il passaggio dal ruolo normale al ruolo transitorio debba essere fatto a domanda. Non possiamo passarli tutti, chi non vuole uscire dal ruolo transitorio, resterà.

Ma un'altra osservazione vorrei sottoporre particolarmente all'onorevole Sottosegretario.

Noi stiamo parlando di abilitazione normale e di tabelle. ricordiamoci che la scuola si sta sviluppando diversamente e ricordo ai colleghi le tabelle degli insegnanti di ruolo degli istituti professionali che corrispondono ai titoli che vengono dati. Invece diamo a questi delle vecchie tabelle una condizione di tale severità che non ha più corrispondenza con la situazione.

Se ci sono ragioni per le quali la legge deve essere approvata così com'è, ci si dica il perché; ma ricordiamoci che essa è attesa e dovrà essere varata al più presto possibile.

Se ci sono ragioni opposte dal Ministero del tesoro o dalla burocrazia perché questo progetto non sia modificato, ci si dica il perché. Se occorre ancora del tempo per formulare una legge definitiva, prendiamolo questo tempo.

MARANGONE VITTORIO. Concordo con le osservazioni del collega Romanato. Laddove questa legge non ha senso logico, con le proposte di Romanato diventa logica. Quando furono istituiti i ruoli speciali transitori si impegnavano gli interessati a conseguire una abilitazione per mantenere il posto. In ogni modo, il posto lo hanno mantenuto con o senza abilitazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché non sono scaduti i termini.

MARANGONE VITTORIO. Se il titolo della legge è una cosa e le tabelle sono un'altra cosa, veniamo ad abolire i ruoli transitori senza ricoprire con ruoli ordinari tutte quelle cattedre che sono nei ruoli transitori. Questa è la prima contraddizione fondamentale. In secondo luogo, se per passare dal ruolo transitorio speciale al ruolo ordinario è necessaria l'abilitazione, è logico che tutti quelli che hanno o conseguono l'abilitazione abbiano il diritto di passare nei ruoli ordinari.

Insomma, la garanzia che si richiede nella nostra scuola è che un insegnante prima di passare nelle cattedre ordinarie abbia conseguito un titolo superiore a quello che non sia la laurea in sé e per sé, a meno che non si tratti della laurea abilitante. Pertanto concordo con le osservazioni di fondo e le modifiche da apportare via via agli articoli della legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Senza ripetere quanto è stato detto e che condivido, aggiungo che non è tanto da osservare una contraddizione nella legge quanto uno sforzo incompleto sia sotto l'aspetto oggettivo sia sotto l'aspetto soggettivo. Per l'aspetto oggettivo si parte con l'intenzione di sopprimere i ruoli transitori – tutti pensiamo che la transitorietà debba essere soppressa prima o poi – e sostanzialmente si arriva a non sopprimerli.

Per l'aspetto soggettivo, si esaminano i professori che sono stati abilitati e non si decide per un concorso, perché, si dice, un concorso non debbono farlo; ci si attiene ad un esame che ha un carattere professionale, ma un esame essi lo hanno già sostenuto.

Io lodo l'intenzione della legge, ma non sono d'accordo e mi accosto a quanto ha detto il collega Romanato.

Proporrei che, udite le ragioni del Governo, che certamente saranno degne del massimo rispetto ed obiettive, si possa addivenire ad un breve rinvio per un ripensamento della questione, oppure – se il Presidente lo crede, se la Commissione lo crede – analogamente a quanto è stato fatto, e con un certo frutto, per l'educazione fisica, proporrei che si nomini un comitato ristretto con l'incarico di risolvere questo problema.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge si propone di liquidare in parte, finché è liquidabile, una gestione che ha carattere di anormalità. È evidente però che non è facile regolarizzare e normalizzare tutto.

Io non escludo neppure, dopo l'esame particolarmente profondo che è stato fatto di questo disegno di legge, che ha avuto una lunga strada da percorrere prima ancora di arrivare al Parlamento, e dopo l'esame che ha fatto il Senato, che possano essere emerse delle dimenticanze e che possa esserci qualche ulteriore miglioramento da apportare. Non escludo neppure che su qualche punto si possa essere ancora più larghi.

Però vorrei richiamare quello che è lo spirito e la sostanza di questo provvedimento, che mi pare non siano ancora emersi dalle parole di coloro che hanno finora parlato.

Siamo di fronte a insegnanti che sono stati, con un provvedimento di particolare larghezza, immessi nelle cattedre delle scuole secondarie, con la condizione che avessero o conseguissero entro due sessioni l'abilitazione. Quindi quella abilitazione che oggi, secondo il relatore e secondo alcuni intervenuti, dovrebbe costituire titolo sufficiente e definitivo per essere ammessi in ruolo, in realtà, in base alla legge istitutiva dei ruoli transitori, è condizione per entrare o per conservare il posto di professore di ruolo transitorio. Tanto valeva allora non istituire un ruolo transitorio

e dire senz'altro che gli insegnanti entravano in ruolo ordinario a determinate condizioni.

Noi oggi, muovendo da quella situazione di fatto ,vogliamo in qualche maniera semplificare e facilitare il passo ulteriore. Secondo la legge iniziale, per passare dalla condizione di professore di ruolo transitorio, che non ha sviluppo di carriera, a quella di professore di ruolo normale, non c'è altra via che quella della partecipazione ai normali concorsi. Tale era la prospettiva che avevano questi insegnanti e che allora apparve come una notevole facilitazione.

Oggi, siccome nella legislazione di questi ultimi anni – teniamo conto che siamo ormai in fase di chiusura di questa legislazione – qualche altra facilitazione in altri campi è stata fatta, si pensa di non lasciare cristallizzare la situazione come era stata sistemata allora. Si tratta cioè di fare qualche cosa per facilitarne lo sblocco agevolando l'immissione nei ruoli normali di queste persone, tenendo conto che qualche concessione è stata fatta in altri campi. Ecco lo spirito del disegno di legge ed ecco il compromesso al quale si arriva.

Capisco che è una cosa « a mezz'aria », come pensa l'onorevole Franceschini, perché si deve trovare una forma di contemperamento per facilitare il passaggio in ruolo. La forma quale è stata ? Prima di tutto quella di individuare tra coloro che sono nei ruoli speciali transitori tutti quelli che hanno conseguito in qualsiasi maniera un qualche titolo, che possa, con un atto di buona volontà, essere assimilato al concorso e possa essere fatto valere come concorso. Di qui l'estensione a coloro che hanno conseguito in un esame di concorso i 7 decimi. Faccio osservare che, quando si definì in quella maniera il termine di sette decimi, ci si preoccupò di salvare il principio della partecipazione a un concorso. Ulteriori considerazioni mi fanno pensare che forse si può andare più in là, cioè usare una formula che non escluda coloro che hanno conseguito i sette decimi nell'esame soltanto di abilitazione e non nei concorsi. Quindi si potrebbe dire: « coloro che hanno conseguito in un concorso o in un esame di Stato... ». In questo modo potremmo arrivare a includere tutti quelli che hanno conseguito i sette decimi anche in un semplice esame di abilitazione.

Perciò, ripeto, c'è la possibilità di qualche ulteriore allargamento, perché lo spirito del provvedimento è questo, e può darsi che qualche elemento non sia stato considerato.

Per parte mia, e a nome del Governo, ritengo quindi che la sanatoria possa essere totale sulla base della legge per l'abilitazione. Però, quando parliamo di semplice abilitazione, non è possibile non distinguere l'abilitazione conseguita per esame dall'abilitazione implicita nella cosiddetta laurea abilitante. Altrimenti intaccheremmo in maniera grave e senza precedenti il principio che al posto di ruolo non si può arrivare se non in base ad esame e non con la sola laurea. Bisogna d'altra parte che ci riferiamo a un punteggio conseguito, e quello dei sette decimi nell'abilitazione sarebbe adatto.

Per coloro che non hanno un punteggio tale da poter essere considerato valido per l'immissione nel ruolo ordinario, senza fare strappi e senza creare precedenti gravi, che potrebbero essere invocati per altri provvedimenti, è stata escogitata la forma « a mezz'aria » dell'esame-colloquio, cioè esame puramente orale. Io credo di poter contraddire quello che ha detto il relatore, perché sappiamo tutti che l'esame puramente orale è preferito all'esame con prove scritte dalla grandissima generalità dei candidati che devono partecipare a un esame. Inoltre l'esame-colloquio non sarà sulla materia dei programmi di concorso, che è estremamente vasta, ma sarà sulla materia ridotta che costituisce programma di insegnamento. Ci si avvicina quindi di molto a quella che è una ispezione, una ripetizione, di fronte alla commissione, di quello che gli insegnanti ormai da anni insegnano.

In questo modo, da una parte si salva il principio costituzionale che nei ruoli dello Stato si entra attraverso un esame; dall'altra si fa in modo che coloro che non si accontentano della situazione in cui sono – perché non si toglie niente a nessuno, in quanto chi ha un posto assegnato nei ruoli transitori lo conserva, cosicché la pace della scuola non viene turbata – sono impegnati almeno una volta a prepararsi, sia pure su un programma che indubbiamente è tale da non spaventare nessuno, e a fare una volta tanto un esame di coscienza per preparare tutte le materie che costituiscono oggetto di insegnamento.

Notiamo che costoro, attraverso questa forma, diventano poi parificati completamente agli altri insegnanti di ruolo e possono far valere questo loro titolo nei riguardi della cattedra completa per la quale insegnano.

In questa situazione io mi permetto di ricordare che la legge costituisce la sistemazione più completa, compatibilmente con le possibilità pratiche. In secondo luogo concede facilitazioni e non sarei contrario che queste facilitazioni fossero estese. D'altra parte, se si approva così com'è, essa sarà resa rapidamente

operante e ci risulta che è attesa dalla categoria impazientemente. Di fronte ai pochissimi che hanno qualche richiesta da avanzare, il grosso chiede che la legge sia approvata così come è e una richiesta in tal senso hanno rivolto a me i sindacati. Se invece la Commissione ritenesse di inoltrarsi in un esame approfondito, debbo avvertire che non posso in nessun modo aderirvi e dovrei chiedere un rinvio o la rimessione in Assemblea.

PRESIDENTE. A questo punto mi pare che un rinvio, sia pur breve, si imponga. L'onorevole Romanato ha fatto delle proposte generiche e non le ha concretate in emendamenti; anche gli onorevoli Franceschini e Lozza hanno accennato ad emendamenti. Sarei d'accordo con la proposta dell'onorevole Franceschini sulla nomina di un comitato ristretto da cui potessero uscire delle formulazioni concrete da sottoporre alla Commissione Finanze e tesoro e al Governo prima di inoltrarci nella modifica della legge stessa.

GUI. Sono favorevole al rinvio, perché tutti sono d'accordo. Però, prima di passare al comitato ristretto penso che sarebbe opportuno fare una prossima riunione della nostra Commissione per chiarire eventualmente al comitato ristretto quali sono i criteri delle modifiche che si propongono.

SCIORILLI BORRELLI. Condivido la proposta del collega Gui.

FERRERI. Non so se potrò procurarmi la fortuna di partecipare alla prossima riunione e discussione che coinvolge anche una mia proposta di legge. Ma credo che potrebbe essere non inutile una precisazione. Se ho ben capito, l'onorevole Sottosegretario ha impostato la difesa del disegno di legge governativo sulla edizione che è stata licenziata dal Senato, asserendo che esso fa larghe concessioni. Io vorrei cioè che i colleghi della VI Commissione accertassero fin dove l'affermazione dell'onorevole Sottosegretario è esatta, quando afferma che l'immissione nei ruoli transitori è stata fatta con criteri di particolare larghezza. Bisogna ricordare che i ruoli speciali transitori per la scuola secondaria nacquero non per adottare dei criteri di larghezza nei confronti dei candidati, ma per prendere a volo un fortuito atteggiamento che il Tesoro allora teneva e arrivare così ad appagare la non differibile necessità di allargare il numero delle cattedre stabili. Comunque, se anche nel concorso per i ruoli speciali transitori si adottò una formula con talune modalità particolari, era perché bisognava colorire e mimetizzare quanto si era strappato al Tesoro dopo una grossa fatica. Mi pare una circostanza non trascurabile, questa.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che non dobbiamo creare dei precedenti, ma io penso che di precedenti ce ne siano abbastanza.

Se mai, è ora che la sequela dei precedenti si chiuda, però con giustizia e coerenza, e si tenga presente che la formula di concorso per i candidati non è stata diversa da quella che si adottò in concorsi contemporanei. Ho portato con me i documenti ufficiali del Ministero della pubblica istruzione e potrei leggere talune graduatorie per i concorsi per titoli che furono indetti nel 1947, che furono ripresi nel 1948 e persino nel 1951, quando cioè eravamo arrivati ad una situazione di distensione e il giudizio comparativo sulla efficienza dei concorsi a ruoli transitori e ordinari poteva essere completo.

Ebbene, allora si disse che il titolo di ammissione a concorsi ordinari era l'abilitazione conseguita con sei decimi. I concorsi fatti nel 1947, sono quattro: concorso per titoli per reduci e non reduci; concorso per esame per reduci e non reduci. Io parlo dei concorsi per titoli indetti nel 1947 che, ripeto, in parte erano a beneficio dei reduci e in parte a beneficio dei non reduci, cioè di persone che non potevano vantare benemerenze militari o assimilate.

E questi ultimi concorsi del 1947 furono fatti con le stesse formalità dei concorsi banditi successivamente per i ruoli speciali transitori. Anche in quelli il candidato non mostrava la faccia a una commissione esaminatrice, ma mandava una serie di documenti, che poi erano vagliati dalla commissione. Il documento fondamentale era l'abilitazione conseguita con sei decimi o la laurea abilitante.

Ella, onorevole Sottosegretario, sa meglio di me che, anche per non creare conflitti di competenza e disarmonia in questa materia, per i concorsi di ruolo speciale transitorio la tabella predisposta dal decreto presidenziale credette di fare alle lauree abilitanti una valutazione meno favorevole in rapporto alle abilitazioni; cioè il decreto presidenziale iniziale emesso nel 1948 disse: l'abilitazione per titoli ha quella valutazione che è data dal titolo stesso; le lauree abilitanti saranno convertite in titolo di abilitazione, però adoperando un coefficiente di riduzione per cui il 110 della laurea non si convertiva nei 75 settantacinquesimi dell'abilitazione.

Io parto dal concetto che non è possibile a una commissione legislativa ignorare questi

precedenti, che pure sono stati a lungo vagliati, di fronte ai quali noi non possiamo irridere.

Mi pare che l'onorevole relatore abbia detto che non costituisce un abuso l'invocare i precedenti, quando si è riferito ai concorsi per ruoli speciali transitori. Insisto nel dire che furono concorsi diversamente condotti solo perché si avevano delle cattedre diversamente qualificate ai fini della copertura finanziaria; ma questi concorsi furono aperti a gente che, in qualche maniera e in altra sede, sempre per motivi connessi con lo stato di guerra, aveva pure maturato titoli degni di considerazione. L'onorevole Sottosegretario dice che vorrebbe finalmente chiamare adesso coloro che sono forniti di laurea abilitante a fare un esame. Rispondo: io ho una laurea abilitante e l'ho conseguita nel 1923. Guardi se la mia faccia è la faccia di un candidato agli esami di concorso! A una certa età non si può più invitare gente a fare un concorso. Immagini, alla mia età, che suggestione, che impaccio, che stato d'animo si verrebbe a creare dinanzi a una commissione!

Si dice: Faremo il concorso sui programmi di insegnamento. Su questa formula dobbiamo parlarci chiaro. Se si dice programmi d'insegnamento per intendere al livello dell'insegnamento che il professore impartisce agli alunni, allora l'esame è un giuochetto. Se invece si intende riferirsi ai programmi d'insegnamento, come materia dell'esame, la profondità della prova non viene impedita o limitata. Quindi la formula è ingannatrice, è subdola, perché sostanzialmente verrebbe a nascondere sotto una apparente concessione le stesse difficoltà degli altri analoghi esami di concorso ordinario. E non vorremmo che ci fossero delle commissioni esaminatrici così severe o così ostili verso queste retroguardie del corpo insegnante da fare addirittura abuso di questa formula. Esprimo un augurio. Il Governo qui non c'entra.

Onorevole Sottosegretario, badi che al Senato questo disegno di legge è già stato esaminato, ma, se io sono bene informato – e la Commissione avrà modo di controllare – il relatore e una certa aliquota di quella Commissione erano d'accordo sulle proposte che ha fatto in questa sede l'onorevole Romanato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso informare che oggi quel relatore non è più d'accordo.

FERRERI. Se ha cambiato opinione, sarà stato per effetto di atteggiamenti che sono stati tenuti successivamente. Però posso dire che le stesse apprensioni, che sono state qui sottolineate, ci furono anche in quella sede. Inoltre domando se non è vero che si arrivò a questa formulazione per quel fenomeno che avviene in tutte le Commissioni, per cui in certi momenti un gruppo di presenti si adatta a un certo punto di vista.

Ripeto quindi quello che ho scritto nella relazione alla mia proposta di legge. è giusto che si finisca con questa legislazione di carattere eccezionale. Però non commettiamo oggi, nel 1957, una ingiustizia rispetto a quello che fu il sentimento unanime quando partecipammo in qualche modo alla legislazione del dopoguerra o la ratificammo successivamente. Questa è una situazione del dopoguerra, che, per circostanze varie, si è trascinata fino ad ora. Noi non possiamo, riportando il nostro pensiero e il nostro sentimento a quell'epoca, usare per questa gente, che non fu fortunata come altra che entrò nei ruoli ordinari col solo concorso per titoli, un trattamento più rigoroso. Posso ricordare per esempio, desumendo dalle graduatorie dei concorsi per titoli, indetti nel 1947 ed espletati nel 1949, che candidati entrarono in ruolo ordinario con punteggio di qualche frazione solo superiore ai 60 centesimi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli altri saranno restati più indietro di loro!

FERRERI. Certamente! e non sono entrati nei ruoli ordinari!

A onore dell'amministrazione, debbo dire che l'istituto del periodo di prova, che pure ha il suo peso quando l'insegnante lo si considera anche come impiegato dello Stato, in tanti altri concorsi ha avuto scarsa applicazione; invece nei ruoli speciali transitori ha avuto una applicazione severa, per cui l'amministrazione ha già provveduto ad allontanare, con vari espedienti, gli elementi insufficienti. Il Consiglio superiore qualche volta ha visto profilare sotto l'aspetto della malattia quella che invece era una insufficienza didattica. Attraverso il triennio di prova si sono eliminati gli elementi giudicati non idonei. Sottolineo poi quanto ha detto l'onorevole Lozza. La burocrazia ha le sue esigenze, ha impiantato un servizio e, per spiegabili circostanze, finisce per volergli bene. Con una certa riluttanza lo lascia sfuggire al proprio potere. Noi dobbiamo (occorrendo) metterci al di sopra. Infatti la IV Commissione non ha assecondato l'opinione del Tesoro, che aveva esaminato questo provvedimento sotto i riguardi del costo. Io sono venuto qui espressamente autorizzato a parafrasare il parere espresso dalla IV Commissione. Si chiuda dunque que-

sta legislazione di carattere eccezionale, ma la si chiuda bene, senza lasciare strascichi di ingiustizie o di trattamenti diversi. A meno che non si vada in cerca di motivi e di ragioni per lasciare in queste nostre questioni scolastiche sempre qualche cosa di non fatto o di mal fatto, quasi per alimentare le ragioni di protesta degli insegnanti.

PITZALIS. Mi ero proposto di non parlare, ma è stata chiamata in causa la burocrazia, alla quale mi onoro di appartenere e debbo dichiarare che la burocrazia del Ministero della pubblica istruzione non ammette confusione nella scuola, quella confusione che viene da un complesso di leggi che si accavallano, si scavalcano, si sostituiscono, si completano e non completano nulla. Questa è la situazione. Io, pur essendo membro di questa Commissione, debbo dire – e scusate se lo dico – che proprio i provvedimenti che riguardano la scuola sono i meno chiari. Quanto al testo in discussione, se vogliamo che il provvedimento sia emanato secondo un criterio logico, perché ogni legge deve avere un criterio logico, esaminiamolo con questa coscienza; ma quando si vuole confondere il concetto del reperimento del posto, cioè il diritto di assicurare alla scuola italiana il maggior numero di cattedre, col concetto del modo come dobbiamo coprire queste cattedre, permettetemi che anche io esprima il mio pensiero: noi non siamo sulla via giusta. Possiamo trovare tante vie per sistemare la scuola, ma quella giusta contempla gli interessi degli insegnanti e anche soprattutto gli interessi della scuola, garantiti soltanto da un esame di concorso.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI